Evolution Srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001 DELLA EVOLUTION SRL

Adottato con delibera dell'Assemblea riunitasi in data 30 novembre 2015

INDICE

Definizioni

PARTE GENERALE

PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

- 1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche
- 1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni
- 1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità
- 1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
- 1.5. I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali
- 1.6. I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»
- 1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
- 1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero
- 1.9 Il tentativo
- 1.10 Apparato sanzionatorio
- 1.11 Vicende modificative dell'ente
- 1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito
- 1.13 Sindacato di idoneità
- 1.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti Linee Guida di Confindustria

CAPITOLO 2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- 2.1 Obiettivi perseguiti
- 2.2 I destinatari del modello
- 2.3 Piano di formazione e comunicazione

CAPITOLO 3 ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

- 3.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione
- 3.2 Parere preventivo dell'ODV
- 3.3 Competenze dell'Amministratore Delegato
- 3.4 Comunicazioni dell'ODV
- 3.5 Adozione nuove procedure

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO -ODV

- 4.1 L'ODV e obblighi informativi
- 4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV
- 4.3 Funzioni e poteri dell'ODV
- 4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo ODV Flussi informativi
- 4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
- 4.6 Reporting dell' ODV verso gli organi societari
- 4.7 Verifiche e controlli sul Modello

CAPITOLO 5 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

5.1 Modalità di aggiornamento del MODELLO

CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Misure nei confronti dei dipendenti
- 6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti
- 6.4 Misure nei confronti degli Amministratori
- 6.5 Misure nei confronti dei Sindaci
- 6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

PARTE SPECIALE

- 7. Prefazione
- 8. Procedure per la prevenzione dei reati Principi generali.

PARTE SPECIALE REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 9. La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- 10 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 11. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOCIMENTO

- 12. La tipologia dei reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- 13. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 14. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- 15. La tipologia dei reati societari
- 16. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 17. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- 18. La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- 19. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 20. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- 21. La tipologia dei reati contro la personalità individuale
- 22. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 23 Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ART. 648 TER C.P.

- 24. La tipologia dei reati di crimine organizzato transnazionale e reati in materia di ricettazione e riciclaggio
- 25. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio
- 26. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE ABUSI DI MERCATO

27. La tipologia dei reati di abusi di mercato

- 28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 29 Operazioni inerenti a processi di gestione delle informazioni privilegiate
- 30. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 31. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 32. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 33. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA)

- 34. La tipologia del reato nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.
- 35 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 36. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (REATI INFORMATICI)

- La tipologia dei reati informatici.
- 38. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 39. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- 40 La tipologia dei reati in materia del diritto d'autore
- 41. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 42. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

- 43. La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio
- 44. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 45. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

- 46 La tipologia dei reati Ambientali
- 47. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 48. Il sistema dei controlli

PARTE SPECIALE REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'IRREGOLARE

- 49 La tipologia del Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 50. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio
- 51. Il sistema dei controlli

Definizioni

- A) DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;
- B) TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- C) REATI PRESUPPOSTO: reati per i quali la SOCIETÀ può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai SOGGETTI APICALI e/o dai SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA;
- D) ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF;
- E) SOCIETÀ: Evolution Srl
- F) MODELLO: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- G) SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società², anche in forza di un contratto di lavoro subordinato:
- H) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente³ (quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (non apicale), di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato⁴ e i soggetti esterni alla SOCIETA' ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI);
- DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI: i soggetti, così come indicati nel punto 3.2 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO.
- L) PROSSIMI CONGIUNTI: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;
- M) ORGANISMO o ODV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 9 del presente MODELLO;
- N) DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli.
- O) COLLABORATORI: soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

¹E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

³ Art. 5.1, lett. b) del DECRETO.

⁴ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. d. lgs. 276 del 2003.

- P) LAVORATORE O LAVORATORI: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione. ⁵
- Q) DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. ⁶
- R) Linee Guida di Confindustria: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria.

-

⁵ Secondo la definizione datane dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁶ Secondo la definizione datane dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE GENERALE PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi⁷.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica⁸.

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato *tassativamente* previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse⁹.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione

.

⁷ Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/200.

⁸ Art. 1.2 del DECRETO.

Art. 5, comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

del reato. Qualora intervengano atti interruttivi¹⁰, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione¹¹. A differenza di quanto previsto per la prescrizione del reato, per la responsabilità amministrativa da reato non è previsto alcun limite massimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹².

1.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal Decreto e successive integrazioni e modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge», che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso¹³.

L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati exart. 5 del DECRETO, di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina¹⁴.

Le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO sono ricomprese nelle seguenti categorie:

1. Reati nei confronti della Pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 DECRETO):

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod.
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod.
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod.
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);

¹⁰ Ai sensi dell'art. 22, comma, 2 del DECRETO, interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente mediante la formulazione dell'imputazione o la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 59 del DECRETO e dall'art. 405 co. 1 c.p.p.

Art. 22, comma 3 del DECRETO.

¹² Art. 5, comma 2, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1* hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

13 Art. 2 del DECRETO.

¹⁴ Ad es. la legge 16 marzo 2006, n.146.

- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).
- induzione a dare o a promettere utilità (art. 319 quater cod. pen,);

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis DECRETO):

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici i telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies cod. pen.)
- Frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter, 3°comma cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007).

3. Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter DECRETO):

- Associazione per delinquere dirette a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, cod. pen.)
- Associazione per delinquere con esclusione di quelle di cui al punto precedente (art. 416 cod. pen.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter cod. pen.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

• delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5 cod. pen.)

4. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis DECRETO):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.)
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 cod. Pen.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata(art. 461 cod. pen.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

5. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 DECRETO):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter cod. pen.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)

6. Reati societari (art. 25-ter DECRETO):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, primo e terzo comma, cod. civ.)
- Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)¹⁵
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 cod. civ.)
- Impedito controllo (art. 2625 cod civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

¹⁵ Abrogato con l'art. 34, secondo comma, L. 28 dicembre 2005, n. 262

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2365 cod. civ.)

7. Delitti di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater DECRETO):

- La norma non elenca specificatamente i reati, per cui ad esempio si citano:
 - Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.270-bis cod. pen.)
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 DECRETO):

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis cod. pen.)

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques DECRETO):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies cod. pen.)
- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

10. Abusi di mercato (art. 25-sexies DECRETO):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D- Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 di seguito TUF)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
- Manipolazioni del mercato (art. 185 TUF)
- Manipolazioni del mercato (art. 187-ter TUF)

11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies DECRETO):

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen)
- Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) gravi e gravissime (art. 583 cod. pen.)

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.25- octies DECRETO):

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)
- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies DECRETO):

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un opera o di parte di un opera dell'ingegno protetta (art.171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633 di seguito L. 633)
- reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)
- I seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:
 - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) introduzione nel territorio della Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione;
 - d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o

- videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, oda altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale);
- h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102-quinques L. 633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633)
 - a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
 - a-bis) immissione, a fini di lucro,in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera o parte di un opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
 - b) realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter,primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - c) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno,, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171septies L. 633)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies- DECRETO)

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)

15. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146)

- Per reato transazionale (art. 3 L. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato:
 - commesso in uno o più stati;
 - > ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato;
 - > ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato
 - **commesso** in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.
- Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della trasnazionalità di cui sopra):
 - Associazione per delinguere (art. 416 cod. pen.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Traffico di migranti (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

16. Reati ambientali (art 25 undecies DECRETO)

Per reati ambientali si intendono due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007). In particolare, a titolo esemplificativo si riportano:

- a) alcuni dei reati previsti dal Codice Ambiente, quali:
- > violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue di cui all'art. 137;
- > attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256;
- ➤ violazione delle disposizioni concernenti la bonifica dei siti ex art. 257;

- ➤ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, di formulari ai sensi dell'art. 258;
- raffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 259;
- rattività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260;
- ➤ violazione degli obblighi SISTRI ex art. 260 bis co. 6, 7,8;
- ➤ violazioni concernenti le attività pericolose di cui all'art. 279 co. 5 (superamento dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite della qualità dell'aria).
- b) i reati previsti nel D.lgs. n. 549/1999 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente": art. 3 co. 6: violazioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive indicate nella Tabella A del decreto stesso.

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies DECRETO)

Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il novero dei REATI PRESUPPOSTO è peraltro destinato ad aumentare ulteriormente in futuro.

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito. L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

o «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

- dell'enteo di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, che, si ricorda, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- O SOGGETTI APICALI quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente¹⁶;
- o SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura *soggettiva* (in senso lato, trattandosi di *enti*) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, *soggettivi* del fatto illecito rimproverato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.5. I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una *presunzione relativa* di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che¹⁷:

- a) «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- c) «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;

¹⁶Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

¹⁷ Art. 6 del DECRETO.

d) «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"¹⁸.

1.6. I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe¹⁹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

1.7 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:

- «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (c.d. mappatura dei rischi);
- «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'ORGANISMO;
- «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;

¹⁹ Art. 7, comma 1, del DECRETO.

_

La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente]sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

- «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;
- «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, «in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti²⁰:

- «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;
- «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

1.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso DECRETO - commessi all'estero²¹.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.
 5, comma 1, del DECRETO;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del DECRETO). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

_

²⁰ Art. 7, comma 4, del DECRETO.

²¹ L'art. 4 del DECRETO.

1.10 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive²².

1.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote"in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di \in 258,22 ad un massimo di \in 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.10.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo *«la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»*²³.

²² Artt. 9-23 del DECRETO.

²³ Art. 14, comma 1, del DECRETO.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- o l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- o la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- o il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- o il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- o la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- o in caso di reiterazione degli illeciti²⁴.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente²⁵.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee* ma possono eccezionalmente essere applicate *con effetti definitivi*. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²⁶. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO²⁷.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via *cautelare*, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

_

²⁴Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, op. cit., 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

²⁵ Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

²⁶Si veda, a tale proposito, l'art. 16 del DECRETO.

²⁷ Art. 15 del DECRETO.

- abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato; 0
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutte questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.10.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni²⁸:

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.11 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda²⁹.

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune³⁰, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato³¹, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;

dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi³².

²⁸ Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. ²⁹ Artt. 28-33 del DECRETO.

³⁰ Art. 27, comma 1, del DECRETO.

³¹ Art. 8 del DECRETO.

³² La Relazione illustrativa al DECRETO afferma: "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto³³.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione³⁴. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione³⁵ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere³⁶.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione³⁷.

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo

Tale limite non opera per gli enti beneficiari, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO³⁸chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria³⁹ facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

³³ Art. 28 del DECRETO.

³⁴ Art. 29 del DECRETO.

³⁵ Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

³⁶ La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce in proposito: "Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una 'dilatazione' di dubbia opportunità della misura punitiva coinvolgendo aziende 'sane' in provvedimenti diretti a colpire aziende 'malate' (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie." Il legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui "salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo". 37 Art. 30 del DECRETO.

³⁸ Art. 31 del DECRETO.

³⁹ Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti⁴⁰, ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁴¹.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria⁴². Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende⁴³.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al

 43 Art. 36 del DECRETO.

_

⁴⁰ Disciplinato, in via generale, dall'art. 20 del DECRETO. L'istituto della reiterazione degli illeciti viene precipuamente in rilievo quale condizione alternativa dell'applicabilità delle sanzioni di tipo interdittivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del DECRETO.

Art. 32 del DECRETO. La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce che "la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁴² Art. 33 del DECRETO. In ordine a questi due vicende modificative dell'ente la Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente⁴⁴, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente⁴⁵. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore⁴⁶.

1.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio ex ante in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.14 Codici comportamento predisposti di dalle associazioni rappresentative degli enti - Linee Guida di Confindustria

Il Decreto prevede che «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati ... sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati»⁴⁷.

Confindustria il 7 marzo 2002 ha approvato le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, integrate in data 3 ottobre 2002 con un'appendice relativa ai c.d. reati societari⁴⁸ e, da ultimo, aggiornate marzo 2014, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria, costante riferimento nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

identificazione dei rischi e dei protocolli;

adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;

⁴⁴ Art. 38 del DECRETO.

Art. 38, comma 2, del DECRETO.

⁴⁶Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO. ⁴⁷ Art. 6, comma 3, del DECRETO.

⁴⁸ Introdotti nel DECRETO con il d.lgs. n. 61/2002.

individuazione dei criteri per la scelta poteri e degli obblighi di informazione.	dell'Organismo,	indicazione dei si	uoi requisiti, o	compiti e

CAPITOLO 2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

2.1 Obiettivi perseguiti

La SOCIETÀ, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il MODELLO previsto dal DECRETO.

Il sistema di controllo interno si fonda su un sistema di flussi informativi, basato anche su strumenti informatici, procedure di controllo e verifica e di segregazione delle funzioni.

Il presente Modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della Società o, in alternativa dalla Assemblea.

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria.

Il CODICE ETICO, assunto dalla SOCIETÀ con delibera della Assemblea, rappresenta la massima espressione dei principi guida della SOCIETÀ. In tale veste il CODICE ETICO costituisce principio ispiratore ed il fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il CODICE ETICO è allegato al Modello.

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto e rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il Modello si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ— esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti si pone;
- d) efficiente ed equilibrata *organizzazione* della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità

dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la Società adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa (i DESTINATARI), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari; i limiti di autonomia sono stabiliti da apposite procedure;
- d) confermare che la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della SOCIETÀ;
- e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente in conformità ai Regolamenti interno adottati in materia.

2.2 I destinatari del modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato della medesima;a chi intrattiene con la Società rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 6.6. (collaboratori esterni e business partner)

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SOCIETÀ.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

2.3 Piano di formazione e comunicazione

La SOCIETÀ, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della SOCIETÀ è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della SOCIETÀ in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la SOCIETÀ intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO (CODICE ETICO, informazioni sulle strutture organizzative della SOCIETÀ, sulle attività e sulle procedure aziendali).

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà richiesta da parte della funzione *Human Resources* una dichiarazione di osservanza dei principi del MODELLO:

- ai componenti degli organi sociali;
- al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della SOCIETÀ;
- ai dirigenti;
- al personale presente in organigramma pubblicato nell'*Employee Portal*;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione o con delega conferita dalla società di appartenenza.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e *business partner*).

CAPITOLO 3 ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

3.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO:

- a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:
 - i) nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della SOCIETÀ;
 - ii) nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ;
 - iii) nell'attività della Società o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela;
- c) le funzionali aziendali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

3.2 Parere preventivo dell'ODV

Le proposte di modifica al MODELLO - di cui al punto 4.1. lettere a) e b) - sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

3.3 Comunicazioni dell'ODV

L'ORGANISMO deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato/Presidente i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

3.4 Adozione nuove procedure

Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere comunicate all'ODV.

CAPITOLO 4 L'ORGANISMO -ODV.

4.1 L'ODV e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società al suo interno.

Il Decreto⁴⁹ non dà indicazioni circa la composizione dell'ODV.

Le Linee Guida di Confindustria hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti su caratteri e composizione dell'ODV. Da un lato, si è posto l'accento sull'importanza del carattere di continuità dell'azione dell'ODV, che deve poter dedicare le risorse necessarie all'assolvimento dei rilevanti compiti che gli sono propri. Dall'altro, le Linee Guida ipotizzano una serie di soluzioni alternative ai fini della composizione dell'ODV, fra le quali anche l'inserimento tout court di organismi già esistenti all'interno della società, quali il Comitato per il Controllo Interno o la Funzione Audit interna.

La Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'autonomia, la continuità e l'effettività dei controlli cui l'ODV è preposto.

La Società ha identificato il proprio Organismo- ODV in un organismo monocratico.

Conformemente a quanto disposto dal Decreto, l'Organismo è autonomo, costituito da soggetto professionalmente idoneo ai compiti da svolgere, indipendente nello svolgimento delle sue funzioni.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'ODV

Il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea nomina l'ODV. La nomina quale componente dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ODV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa.

L'ODV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

L'ODV rimane in carica fino alla scadenza del mandato conferito tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ed il suo componente è rieleggibile.

.

⁴⁹ Art. 6, comma 1, lett. b) del DECRETO.

In particolare, in seguito all'approvazione del MODELLO o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'ODV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la SOCIETÀ, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'ODV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SOCIETÀ;
- funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso ODV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso ODV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423⁵⁰ e L. 31 maggio 1965 n. 575⁵¹ ovvero pronuncia del decreto di sequestro *ex* art. 2-*bis* L. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale.

Ciascun componente dell'ODV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per "giusta causa" di revoca si intende:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale:
 - l'omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
 - o l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'ODV⁵² risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del DECRETO;
- il venir meno di anche uno solo dei requisititi i eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un ODV *ad interim*.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

_

⁵⁰ Legge avente ad oggetto "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità:

Legge avente ad oggetto "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".

⁵² Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del DECRETO.

L'ODV si riunisce periodicamente e almeno una volta ogni tre mesi.

L'ODV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti.

L'ODV potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della SOCIETÀ ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'ODV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'ODV.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno dove rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO.

4.3 Funzioni e poteri dell'ODV

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della SOCIETÀ. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'ODV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

L'ODV dispone di autonomi poteri di *iniziativa, intervento* e *controllo*, che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'ODV dispone di autonomi poteri di *spesa* sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'ODV stesso.

L'ODV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ODV deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del MODELLO. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'ORGANISMO può, avvalersi del personale di altre funzioni della SOCIETÀ, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione,

- sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MODELLO, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- verificare il rispetto delle procedure previste dal MODELLO e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti le violazioni accertate del MODELLO;
- rivolgersi, dopo avere informato il Presidente o l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni
 per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la
 comunicazione al Presidente o all'Amministratore Delegato può essere omessa, sotto la
 responsabilità dell'ODV, in ragione della particolare delicatezza delle indagini e del loro
 oggetto;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale.
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del DECRETO, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel MODELLO;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della SOCIETÀ senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal DECRETO, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla SOCIETÀ ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MODELLO. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'ODV deve essere inserito nei singoli contratti;

Il Consiglio di Amministrazione cura l'adeguata comunicazione alle funzioni aziendali dei compiti dell'ODV e dei suoi poteri.

L'ODV è tenuto all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle funzioni o attività.

All'ODV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ODV.

L'ODV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

L'ODV potrà avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo - ODV - Flussi informativi

L'ODV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure o che, in ogni caso, sono rilevanti ai fini del DECRETO.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MODELLO rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.⁵³.

Devono essere trasmesse all'ODV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili le informazioni concernenti:

- o le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al MODELLO (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- o le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al DECRETO;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi
 compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione
 di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MODELLO.

Per quanto concerne *partner*, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente o da un rappresentante della SOCIETÀ una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del MODELLO.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - o alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione o al tentativo di commissione dei reati richiamati dal DECRETO;
 - o a comportamenti non in linea con le norme emanate dalla SOCIETÀ;
 - o a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del MODELLO;
- il Destinatario che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione del Modello, informerà l'ODV direttamente;

Tali norme stabiliscono, rispettivamente: «[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende» (art. 2104 c.c.) e «il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio»(art. 2105 c.c.).

- i collaboratori esterni e business partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Società sono obbligati a effettuare anch'essi la segnalazione direttamente all'ODV:
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'ODV provvede tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse:
- l'ODV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

La SOCIETÀ adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal MODELLO, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel MODELLO è conservata dall'ODV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

4.6 Reporting dell' ODV verso gli organi societari

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del MODELLO, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di *reporting*:

- su base continuativa l'ODV riporta al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- su base periodica, almeno annuale, presentando una relazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO;

Le relazioni periodiche predisposte dall'ODV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al MODELLO e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice etico;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio:
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con gli organi societari e con il Presidente cui l'ODV riferisce devono essere documentati. L'ODV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.7 Verifiche e controlli sul Modello

L'ODV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'ODV.

All'ODV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

CAPITOLO 5 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO

5.1 Modalità di aggiornamento del MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione, anche grazie alle indicazioni fornite dall'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del MODELLO e del suo adeguamento in relazione a modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) significative violazioni delle prescrizioni del MODELLO;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della SOCIETÀ e delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'ODV, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e di adeguamenti del MODELLO dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del DECRETO e degli artt. 5 e seguenti. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal DECRETO da parte dei DESTINATARI del MODELLO o, più in generale, di significative violazioni del MODELLO;
- riscontro di carenze o lacune nelle previsioni del MODELLO a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il MODELLO sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della SOCIETÀ deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del MODELLO, delle procedure di attuazione e del CODICE ETICO comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

L'ODV, sentito il Presidente del CdA, delle funzionali aziendali interessate, determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società alle quali, al fine di prevenire i Reati, è opportuno applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MODELLO a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'ODV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ODV deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente MODELLO, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della SOCIETÀ.

In ogni caso, è attribuito all'ODV, in collaborazione con il Presidente del CdA, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal MODELLO da parte del personale della SOCIETÀ costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- 1. La violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO e delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
- 2. la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- 3. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- 4. l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il CODICE ETICO e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente MODELLO sono resi disponibili in *intranet* dalla SOCIETÀ, nonché portati a conoscenza dei DESTINATARI con i mezzi più efficaci, compresa l'affissione in bacheca.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce adempimento da parte dei dipendenti della SOCIETÀ degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2⁵⁴, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL applicato, a seconda della gravità delle infrazioni.

Le violazioni che comportano l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore dipendente sono le seguenti:

- 1. qualora la violazione sia di lieve entità, per il lavoratore che
 - a. violi, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, le previsioni del MODELLO o una delle procedure stabilite per l'attuazione dal MODELLO (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso.
 - b. ometta di redigere la documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso,

è previsto il richiamo, rimprovero verbale o il biasimo inflitto verbalmente, a seconda del CCNL applicabile;

- 2. qualora le violazioni di cui ai punti precedenti siano gravi o reiterate, è applicata l'ammonizione, rimprovero scritto o il biasimo per iscritto a seconda del CCNL applicabile;
- 3. per il lavoratore che, nel violare le previsioni o le procedure di attuazione del Modello, ovvero adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento

⁵⁴ Art. 2104, secondo comma, c.c stabilisce che il prestatore di lavoro: "Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

non conforme alle prescrizioni e alle procedure, arrechi danno alla SOCIETÀ compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1e 2 , è prevista la multa per gli importi stabiliti dal CCNL applicato

4. Al lavoratore che:

- a. abbia violato o eluso il sistema di controllo previsto dal MODELLO o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;
- b. rediga, eventualmente in concorso con altri, ovvero agevoli, mediante condotta omissiva, la redazione da parte di altri di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- c. abbia posto in essere condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione fornita ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- d. abbia posto in essere condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo;
- è applicata la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo indicato nel CCNL di riferimento
- 5. al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, è applicato il licenziamento nelle modalità previste dal CCNL di riferimento
- 6. al lavoratore che, adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del MODELLO, tale da determinare l'applicabilità a carico della SOCIETÀ delle misure previste dal decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla SOCIETÀ, è applicato il licenziamento senza preavviso. Questo potrà verificarsi anche nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate tenendo conto:

- a) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- c) delle mansioni del lavoratore;
- d) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa della SOCIETÀ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un dipendente.

6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'ODV deve darne immediata comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente e dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del MODELLO determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la SOCIETÀ e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi dell'art. 22 del CCNL Dirigenti applicato.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'ODV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del MODELLO o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Sindaci

l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio o relazione scritta.

In caso di comportamenti in violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO da parte di uno o più sindaci⁵⁵, l'ODV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente mediante

⁵⁵ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del DECRETO (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui AL DECRETO (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

I soggetti destinatari dell'informativa dell'ODV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *business partner*, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al verificarsi di tali condotte, l'ODV informa il responsabile della funzione competente e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

PARTE SPECIALE

7. Prefazione

Nel presente MODELLO si distinguono una parte generale – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'ORGANISMO e al sistema disciplinare – e le successive parti speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO.

La Parte Speciale del MODELLO riguarda l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale.

L'articolazione della parte speciale consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise, innanzitutto, per tipologia di reati.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili, cui vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i DESTINATARI del MODELLO e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della SOCIETÀ, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio più sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella parte generale che nella parte speciale devono trovare completamento nelle indicazioni enucleate all'interno del CODICE ETICO.

8. Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali.

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la SOCIETÀ elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali:

- a) la formazione e l'attuazione delle decisioni degli Amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto, del MODELLO, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo;
- b) vi sia l'obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da PROSSIMI CONGIUNTI, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro PROSSIMI CONGIUNTI in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell'art. 2391 c.c.; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla Società;
- c) vi sia il medesimo obbligo di comunicazione di cui alla precedente punto b) a carico dei DIRIGENTI che si trovino in *posizione apicale*, i quali dovranno informare l'OdV; la relativa documentazione viene poi archiviata dalla società.

- d) siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- e) sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste:
- f) sia prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni;

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) l'accesso ai dati personali in possesso della SOCIETÀ e il loro trattamento siano conformi al d.lgs. n. 196 del 2003⁵⁶ e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- d) i documenti riguardanti l'attività della Società siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) ogni accesso alla rete informatica aziendale sia *intranet* che *internet* per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.
- f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della SOCIETÀ, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla SOCIETÀ rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;

.

⁵⁶ E' il nuovo «Codice in materia di protezione dei dati personali» che ha abrogato e sostituito la legge 675/1996.

- g) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'ODV;
- h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- i) la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità.
- j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SOCIETÀ e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- k) ad esclusione delle operazioni di factoring, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;
- l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi misurabili realistici e sistemi premianti coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;
- m) la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'ODV cura che le procedure precedentemente evidenziate siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nell'ambito delle proprie attività di vigilanza, l'OdV, qualora se ne ravvedesse la necessità, può proporre modifiche e/o integrazioni alle procedure in vigore.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MODELLO nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza è, in ogni caso, richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente il quale nel caso in cui non ritengano ricorrere le ragioni per la deroga deve informare, senza indugio, l'OdV

PARTE SPECIALE REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del DECRETO)

9. La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi residuale e sussidiaria" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. La norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) prescinde dagli artifizi e raggiri, richiesti dalla truffa aggravata, e limita la condotta incriminata all'utilizzo ed alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, ed è sufficiente che chi commette l'illecito (soggetto attivo) consegua indebitamente contributi, finanziamenti od alte erogazioni comunque denominate.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità».

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali» (art. 322-bis.2.2).

Induzione indebita a dare o promettere utilità di cui (art. 319-quater cod. pen.),

Il Reato è stato introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Di seguito si riportano, per chiarezza, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004:

- Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

- Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

- Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

«La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione».

10 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Le attività sensibili inerenti ai processi di vendita, sono state suddivise in base all'assetto organizzativo della SOCIETÀ.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- implichino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;
- comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi;

sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

10.1 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziali in genere;
- b) gestione del contenzioni relativo al recupero crediti.

10.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni;
- b) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate;

- c) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati ad evidenza pubblica;
- d) operazioni di gestione di rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili;

10.3 Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con organismi di vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) rapporti con Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norma legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE;
- d) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

10.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

Si tratta di quei provvedimenti amministrativi che pur non essendo tipici dell'attività della Società, comportano un contatto diretto con i soggetti pubblici per l'ottenimento di speciali autorizzazioni, attestazioni, concessioni, licenze e per le attività di verifica susseguenti.

10.5 Gestione e acquisizione di finanziamenti

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici.

- a) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della Società;
- b) erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- c) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

10.6 Processi di supporto al business

a) Assunzione di personale: si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli

- enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego del c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.
- *Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata*: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la cura delle problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).
- c) Gestione trattamenti previdenziali del personale: si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.
- d) Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partners: si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.
- e) Gestione ispezioni/verifiche: si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali (es.: Guardia di Finanza) ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.
- f) Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.
- g) Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale.
- *h) Gestione dei flussi finanziari.*
- i) Sistemi premianti e politica retributiva del personale: si tratta dell'attività di definizione ed attuazione delle politiche retributive e dei relativi sistemi di incentivazione per il personale della Società.
- *Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese*: si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- m) Gestione ospitalità: si tratta dell'attività di gestione delle ospitalità a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti terzi.

11. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede:

a) con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- controlli specifici, applicati singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;
- **b)** con riferimento ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - norme di comportamento, segregazione di poteri e specifici controlli.

11.1 Procedure di controllo generali

Le procedure di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- **separazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- norme e circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a
 fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili
 nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - a)essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b)essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- principio della "segregazione delle funzioni"⁵⁷: tale principio si basa sulla separazione tra la funzione commerciale ed amministrativa con due distinte linee di riporto, ed è alla base delle principali regole adottate dalla Società, prima fra tutte quella del potere di firma. In proposito è opportuno chiarire che tale principio deve essere contemperato con le seguenti previsioni:
 - a) deve essere individuato un Responsabile delle operazioni (Responsabile), che, se non diversamente indicato, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
 - **b)** il Responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative, anche dotate di autonomia, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
 - c) il funzionario o il dirigente che ha condotto le trattative con l'Ente pubblico non può concorrere alla decisione;

11.2 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

11.2.1 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

- Procedure: le procedure aziendali per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali prevedono e disciplinano:
 - o la gestione da parte del legale interno dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e dei relativi rischi: sono individuate le modalità di gestione dei contenziosi da parte del legale interno e relativi poteri autorizzativi; nella gestione delle controversie deve essere valutato il rischio per il business aziendale e stimata la passività potenziale
 - o la preservazione dei documenti e informazioni relativi a contenziosi legali
 - o la compilazione di report con le principali informazioni sui contenziosi che coinvolgono la società
 - o le regole da applicare nella selezione e collaborazione con consulenti legali esterni che seguono la società per questioni inerenti il diritto societario o il business della stessa e nella revisione dei loro compensi
 - o i principi generali da seguire nella gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni

The first of the second second

Procura: le procure sono formalmente assegnate e i poteri autorizzativi sono regolati da specifica procedura.

 Documentazione: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

11.2.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Procura: le procure sono formalmente assegnate ai soggetti preposti ad interagire con la Pubblica Amministrazione; i relativi poteri autorizzativi sono regolati da specifica procedura. I poteri autorizzativi finali a firma congiunta sono attribuiti in funzione della "rischiosità" dell'offerta, considerato il suo valore complessivo(TCV). Ruoli e Responsabilità:
 - nel processo di valutazione e definizione delle offerte commerciali, anche rivolte alla Pubblica Amministrazione è assicurata una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, i soggetti che intervengono nel processo sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio;
 - la valutazione e approvazione delle nuove opportunità di business prevede il coinvolgimento di almeno tre figure aziendali.
- Documentazione: tutta la documentazione relativa alla valutazione e predisposizione delle offerte con la Pubblica Amministrazione deve essere archiviata nel rispetto della specifica procedura.
- Principi e Controlli
 - tutte le offerte commerciali devono essere:
 - registrate in un data base
 - sottoposte a risk assessment
 - accompagnate da un P&L forecast
 - approvate formalmente in base a definiti poteri autorizzativi
 - la persecuzione degli obbiettivi commerciali ed economici è monitorata dalla formulazione dell'offerta fino alla consegna
 - gli incontri e le attività condivise con il cliente durante la fase di offerta devono essere documentati e verbalizzati;
 - l'esecuzione dei contratti è regolarmente monitorata; ruoli e responsabilità all'interno del processo sono chiaramente definiti;

• i rischi di business sono gestiti secondo un approccio strutturato, ruoli e responsabilità del processo sono chiaramente definiti

11.2.3 Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

- *Procedure:* prevedono:
 - a) le modalità operative per la gestione delle verifiche e ispezioni, con la presenza alle ispezioni/verifiche di almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
 - b) l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzioni, disposizioni, comunicazioni organizzative) ai soggetti che devono presenziare alle ispezioni/verifiche;
 - c) la redazione dei verbali delle verifiche/ispezioni a cura dei dipendenti che hanno presenziato alle ispezioni/verifiche.
- Documentazione: la documentazione visionata e consegnata ai funzionari pubblici, ove possibile, deve essere fotocopiata e archiviata presso la funzione coinvolta nell'ispezione/verifica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna

11.2.4 Gestione di provvedimenti amministrativi occasionali

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- Ruoli e Responsabilità: le responsabilità e i poteri sono attribuiti ai responsabili funzionali in relazione alle specifiche aree di loro competenza
- Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

11.2.5 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

- *Procedura*:la procedura per la richiesta e la gestione di contributi e finanziamenti pubblici nell'ambito di un progetto, prevede:
 - a) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici;
 - b) la chiara individuazione di ruoli, responsabilità e poteri autorizzativi all'interno del processo;
 - c) modalità di gestione dei contributi/finanziamenti;
 - d) il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento;
- *Procura*:: le procure sono formalmente assegnate e i poteri autorizzativi sono regolati da specifica procedura.
- Documentazione: è posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione rilevante siano corretti e veritieri. La documentazione inerente l'impiego di risorse finanziarie, mandati di pagamento, contratti, accordi è archiviata secondo procedure specifiche
- Principi e Controlli:
 - nell'impiego e gestione delle risorse finanziarie vige il principio di separazione delle funzioni;

- devono essere rispettati i poteri autorizzativi interni ed esterni;
- è richiesta la doppia firma per trasferire a terzi risorse finanziarie
- è fissato un limite all'autonomo impiego i risorse finanziarie da parte della Società
- è richiesta da parte delle banche formale accettazione delle rules aziendali
- i pagamenti devono essere eseguiti in forma elettronica.
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile; l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente e deve attraversare tre diversi livelli autorizzativi:
 - ordine /offerta
 - firma del contratto
 - esecuzione del pagamento

11.2.6 Processi di supporto

a) Assunzione di personale

- Autorizzazione formale: occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.
- Procedura:
 - a) le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);
 - b) sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
 - c) sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - d) sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Documentazione*: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

b) Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- *Procedura*: la procedura per l'assunzione di personale dipendente è formalizzata.
- *Documentazione*: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

c) Sistemi premianti e politica retributiva del personale

Le procedure richiedono che:

- a) lo schema di incentivazione deve essere definito e formalizzato ogni anno al collaboratore dal proprio capo gerarchico tramite uno specifico documento;
- b) lo schema deve prevedere obiettivi misurabili nonché i relativi criteri di misurazione e la fonte degli stessi;
- c) gli obiettivi siano coerenti con gli obiettivi assegnati all'insieme dell'organizzazione;

- d) gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non sono basati su *target* di *performance* palesemente immotivati e così "sfidanti" da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti;
- Documentazione: il processo del sistema incentivante e della politica retributiva del personale è
 adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto
 di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

d) Gestione trattamenti previdenziali del personale

 Procura: le procure sono formalmente assegnate e i poteri autorizzativi sono regolati da specifica procedura. Documentazione: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

e) Gestione collaborazioni esterne

- Procedure:
- Le Procedure aziendali con riferimento agli incarichi affidati a consulenti esterni richiedono che:
 - a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla Società;
 - b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
 - c) la richiesta di conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.
 - d) l'autorizzazione all'incarico sia accordata nel rispetto dei poteri autorizzativi definiti da specifica procedura;
 - e) siano individuate le circostanze in cui è richiesto il necessario coinvolgimento del legale;
 - f) sia prevista apposita procedura per la selezione e collaborazione con consulenti legali esterni (che non ricomprende la consulenza in materia di diritto tributario o del lavoro);

f) Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partners

Con riferimento alla selezione e collaborazione, con terze parti commerciali che contribuiscono al supporto e allo sviluppo del business della Società , siano essi agenti, procacciatori o parti in un consorzio a cui partecipa la Società, le procedure aziendali prevedono che:

- il Management assicuri che non siano stipulati contratti con terze parti i cui comportamenti siano posti in essere in violazione delle norme etiche internazionali e nazionali per la condotta degli affari;
- le terze parti siano caratterizzate da buona reputazione, adeguate competenze professionali e assenza di conflitti di interesse
- il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti sia avviato con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti, un questionario di Due Diligence;
- tutte le relazioni siano supportate da un contratto scritto approvato da legale;
- siano esplicitate nella procedura aziendale le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto

 la richiesta e il conferimento dell'incarico siano regolarti da un processo formalizzato nella procedura aziendale

g) Gestione ispezioni/verifiche

- Procedure: prevedono:
 - a) le modalità operative per la gestione delle verifiche e ispezioni, con la presenza alle ispezioni/verifiche di almeno due soggetti appartenenti all'azienda;
 - b) l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzioni, disposizioni, comunicazioni organizzative) ai soggetti che devono presenziare alle ispezioni/verifiche;
 - c) la redazione dei verbali delle verifiche/ispezioni a cura dei dipendenti che hanno presenziato alle ispezioni/verifiche.
- Documentazione: la documentazione visionata e consegnata ai funzionari pubblici, ove possibile, deve essere fotocopiata e archiviata presso la funzione coinvolta nell'ispezione/verifica, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna

h) Gestione dei flussi finanziari

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisce, fra l'altro:
 - a) limiti di pagamento e poteri di firma;
 - b) regole relative all'apertura, gestione e modifica dei conti correnti bancari;
 - c) regole essenziali di sicurezza;
 - d) regole inerenti le modalità di pagamento;
- *Procura*: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

i) Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità, omaggi ed altri contributi a titolo gratuito

La procedura, dopo aver descritto cosa si intende per sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito, prevede:

- a) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare alla Società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti
- b) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business
- c) che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità
- d) che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario
- e) che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche
- f) un processo di classificazione, valutazione, approvazione ed esecuzione, tramite uno specifico tool informatico accessibile dalla rete intranet
- h) una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni. e assicurare un opportuno trattamento fiscale

- i) regole aggiuntive e specifiche sono previste per:
 - omaggi ed ospitalità:
 - o l'offerta o l'accettazione di omaggi ed ospitalità non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza;
 - o particolare attenzione deve essere posta nell'offrire regali ed ospitalità a rappresentanti della pubblica amministrazione con riguardo a congruità, trasparenza e frequenza
 - donazioni e altri contributi: non possono essere erogati per scopi religiosi, politici o a singoli individui;
 - *sponsorizzazioni:* devono essere disciplinate da un accordo scritto che garantisca congrui ritorni al business aziendale.

PARTE SPECIALE REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOCIMENTO

Reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25-bis del DECRETO)

12. La tipologia dei reati di falsità in monete, carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis del DECRETO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la fattispecie punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la fattispecie punisce chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata;

Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.):la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la fattispecie punisce chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.):la fattispecie punisce chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460c.p.): la fattispecie punisce chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.):la fattispecie sanziona chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 cod. pen): Il reato si realizza con:

- la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un segno distintivo) o alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali
- l'uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffati od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette (essendo, però, anche sufficiente l'accettazione del relativo rischio) che il titolo di proprietà industriale è stato depositato⁵⁸, registrato o brevettato nelle forme di legge (dolo generico). E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il detentore di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato di cui si tratta ha natura pluri offensiva in quanto il bene giuridico tutelato consiste:

- (preminentemente ed in via diretta) nella fede pubblica (per la stessa definizione datane dal codice penale nel relativo titolo), e cioè nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato;
- (oltre che ed in via indiretta) negli interessi economici dei (legittimi) titolari all'uso esclusivo dei loro diritti di proprietà industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 cod. pen: Il reato (che ha il suo presupposto logico nel precedente) si realizza, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, con, alternativamente:

- l'introduzione nel territorio dello Stato
- il detenere per la vendita
- il porre in vendita
- il mettere altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni (dolo generico) come sopra indicato, nonché il fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico)

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 del cod. pen., già trattato e disciplinato in altra parte del Modello.

Il reato in esame si differenzia da quelli previsti e disciplinati:

- dall'art. 517 del codice penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- dall'art. 517-ter del codice penale Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

che, peraltro, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 – anzi il secondo è stato introdotto nel codice penale - e che si ritiene costituiscano norme sussidiarie rispetto a quelle in esame

Per completezza si segnala che per:

l'art. 517 del codice penale è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi utilizzati, benché non contraffatti od alterati, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, dei quali sono imitativi e non riproduttivi;

- l'art. 517-ter del codice penale è sufficiente l'usurpazione o la violazione.

⁵⁸ La giurisprudenza più recente ha anticipato la tutela penale al momento della presentazione, nelle forme di legge, della domanda di registrazione o di brevetto (V. Cass., Sez. III penale, 4 marzo-21 aprile 2009, n. 16746)

13. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività nel cui svolgimento possono attuarsi condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio:

- a) introduzione nello Stato e messa in circolazione di valori, valuta italiana o estera -, valori di bollo;
- b) detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta italiana o estera -, valori di bollo;
- c) disponibilità di fondi in denaro o in valori;
- d) acquisto di prodotti destinati alla vendita.

14. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8, ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate a ciascuna delle attività di rischio con particolare riferimento alle operazioni di rischio particolarmente significative.

14.1 Procedure di controllo specifiche

Nel trattamento di valori di qualsiasi natura, tutti coloro che operano per la SOCIETÀ sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne e devono agire con onestà, integrità e buona fede.

Per ciascuna delle operazioni a rischio sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti o lo sviluppo delle operazioni, materiali o di registrazione e sia data evidenza alla motivazione o causale degli atti o delle operazioni;
- b) siano identificabili gli autori delle condotte che intervengono nella formazione degli atti o nello sviluppo delle operazioni e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) siano identificabili le provenienze, formali e materiali, del denaro o dei valori;
- d) tutte le operazioni di acquisizione, gestione e trasferimento di denaro o valori siano documentate, in ogni loro fase, a cura delle funzioni competenti, con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;
- e) i documenti o la documentazione informatica riguardanti l'attività di gestione del denaro e dei valori siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- f) la Società, ai fini dell'attuazione delle operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.
- g) devono essere rispettate le modalità per le rilevazione delle sospette falsità e prestata la massima attenzione sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati;

- h) viene perseguita la formazione degli operatori affinché tengano comportamenti e pongano in essere quanto necessario per prevenire la messa in circolazione ovvero il favorire la circolazione (anche attraverso condotte omissive) di valori contraffatti o alterati ovvero diffondendo fra il pubblico valori falsi.
- i) siano individuate le funzioni coinvolte nella gestione dei flussi finanziari le cui attività potrebbero presentare profili di rischio;
- l) le operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori abbiano una causale espressa e siano documentate;
- m) chiunque tratti per conto della SOCIETÀ denaro o valori di qualsiasi natura sia tenuto al puntuale rispetto delle procedure interne in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;
- n) sia prestata particolare attenzione in relazione alle negoziazioni non ordinarie o con clientela non sufficientemente conosciuta.

Le procedure di controllo specifiche identificate per l'attività "d) Acquisto di prodotti destinati alla vendita" sono:

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento che illustra: :
 - a) i principi che regolano il processo
 - b) la struttura organizzativa
 - c) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
 - d) l'approvazione degli acquisti in base ai poteri di firma definiti per soglia di spesa
 - e) la conservazione della documentazione in appositi archivi
 - f) i principi etici di condotta
- Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della
 definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione
 a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di
 fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro
 rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- Scelta della controparte:
 - a) è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti che non rispettano tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili.
 - b) prima di rivolgersi ad un fornitore è svolta una analisi sulle sue referenze, che viene conservata in un file insieme alle altre informazioni necessarie;
 - c) i fornitori sono selezionati attraverso una procedura competitiva e sulla base di criteri definiti
- Principi e Controlli:
 - a) tutti gli acquisti sono supportati da una richiesta interna autorizzata, prima di eseguire l'ordine;
 - b) tutti gli ordini sono validati

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Reati Societari (art. 25 ter del DECRETO)

15. La tipologia dei reati societari.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del DECRETO False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere Amministratori, direttori generali, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. ⁵⁹ concorrono nel reato da questi ultimi commesso⁶⁰:
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 c.c.:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
 - è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato:
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni:
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

⁵⁹ Art. 110 cod. pen. "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti."

60 Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

 la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁶¹

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

⁶¹ Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.L.gs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato è stato introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005. La condotta consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Il reato è proprio. Possono essere soggetti attivi solo gli Amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

Il reato si consuma allorché si produce un danno alla società o a terzi dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, comma primo, c.c., nel caso di sussistenza di *«interessi degli amministratori*».

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in

tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o
 enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad
 obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Corruzione tra privati (art. 2635c.c.)

Con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. ovvero ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti.

16. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

16.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SOCIETÀ, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo, italiane e sopranazionali o straniere.

16.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari e soci;redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate.

16.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della Società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve). Specificamente, trattasi di:

- a) redazione dei prospetti per la sollecitazione alla raccolta del risparmio all'investimento in strumenti finanziari, di qualsiasi natura;
- b) rapporti e relazioni con le agenzie di rating, con i consulenti in operazioni straordinarie e intermediari finanziari di ogni tipo, italiani o stranieri;
- c) gestione delle informazioni della SOCIETÀ;
- d) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, attività consulenza, di collocamento o di distribuzione aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e stipulazione dei contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- e) operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- f) distribuzione degli utili;
 - g) dismissione o cessione, in tutto o in parte, di quote di partecipazioni in società, italiane e straniere;
- h) cartolarizzazione di crediti;
- i) gestione delle risorse finanziarie.

16.4 Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

16.7 Gestione degli interessi degli Amministratori:

Si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi degli Amministratori in determinate operazioni della SOCIETÀ e alla comunicazione degli interessi da parte degli stessi Amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.⁶²

17. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

17.1 Procedure di controllo specifiche

17.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e

⁶² Art. 2391, 1°comma, cod. civ. "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta dell'amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile:"

comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge 63

- *Norme*: sono previste i seguenti adempimenti e le seguenti procedure:
 - l'adozione di un manuale delle procedure contabili, con previsione di costante aggiornamento;
 - che in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.
- *Flusso informativo e procedure*. Sono previste:
 - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
 - misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, il Presidente del CdA;
 - l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;
 - misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio il Presidente del CdA;
- Tracciabilità: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. E' disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- *Controllo interno*: sono previste attività di controllo per assicurare la conformità delle informazioni e dei dati contabili alle norme di riferimento.
- Riunioni tra società di revisione e Collegio Sindacale : sono effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra società di revisione e Collegio Sindacale. Prima della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio devono redigere una relazione che abbia ad oggetto il progetto di bilancio e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di verifica e revisione.
- Documentazione: il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

⁶³ Alcune procedure di controllo specifiche previsti a proposito dell'attività sensibile in questione costituiscono, al tempo stesso, utili presidi ai fini della prevenzione del (concorso nel) reato di «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione», di cui all'art. 2624 c.c.

- Selezione della società di revisione e sua indipendenza nel mandato: è prevista una procedura che regolamenti le fasi di selezione della società di revisione legale nonché regole per salvaguardare l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato. Il Collegio Sindacale verifica il grado di indipendenza della società di revisione alla luce delle regole e criteri fissati per la selezione e valutazione della stessa.
- Informativa verso l'ODV: sono sistematicamente trasmesse all'ODV all'ODV le informazioni
 rilevanti, di suo interesse, sull'attività svolta dalla società di revisione e dal Collegio Sindacale
 nonché comunicazione di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa
 collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

17.1.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

- Regole di comportamento: sono previste direttive e norme comportamentali che prevedano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione e altri organi societari.
- Riunioni tra gli organi deputati al controllo (società di revisione e Collegio Sindacale) e l'ODV: deve essere prevista l'effettuazione di una o più riunioni tra società di revisione, Collegio Sindacale e ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.
- Documentazione: sono trasmessi al Collegio Sindacale con congruo anticipo tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.
- Report: sono previsti resoconti periodici nei confronti del Collegio Sindacale sulle informazioni richieste dalla società di revisione e sulle risposte fornite, nonché un rapporto periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con la società di revisione e con il Collegio Sindacale da parte delle funzioni istituzionalmente deputate a detti rapporti.

17.1.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

- Ruoli e Responsabilità: sono chiaramente identificati i soggetti che possono autorizzare tali
 operazioni, in base ai poteri definiti in apposita procedura
- *Regole di comportamento*: Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura prevede che:
 - a) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

- b) le operazioni possono avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- c) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;

_

17.1.4 Attività relative alle riunioni assembleari

- Gestione del verbale d'assemblea: sono previste disposizioni aziendali chiare e formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.
- Riunioni tra Collegio Sindacale e ODV: sono svolte una o più riunioni tra il Collegio Sindacale e l'ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina di legge prevista in tema di riunioni assembleari, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.

17.1.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

- Regole di comportamento: Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della SOCIETÀ la procedura deve prevedere che la funzione aziendale o l'unità organizzativa, alla quali sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

17.1.6 Gestione degli interessi degli Amministratori

- Comunicazioni in sede di accettazione della carica di Amministratore: al momento dell'accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti gli Amministratori comunicano alla SOCIETÀ:
 - a) le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre società da loro e/o da loro PROSSIMI CONGIUNTI:
 - b) le partecipazioni al capitale di altra società che abbia rapporti con le Società.
- Comunicazione dell'interesse in una determinata operazione: ogni Consigliere di Amministrazione deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della SOCIETÀ, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Il Presidente del CdA deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata, in virtù di appositi contratti di servizi, a soggetti esterni alla Società, il sistema di controllo adottato dalla Società prevede i seguenti adempimenti:

- *Contratti*: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifici richiami al MODELLO e clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti da parte del soggetto terzo contrari alle previsioni del MODELLO.
- Sistema di controllo: la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di un impegno da parte di questi ultimi a dotarsi di misure idee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla SOCIETÀ.

PARTE SPECIALE REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del DECRETO)

18. La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

19. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di istaurare rapporti con controparti, clientela o soggetti che si abbia motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI:

19. 1 Forniture di beni o servizi con controparti residenti o operanti in Paesi considerati a rischio

19.2 Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

20. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

20.1 Procedure di controllo specifiche

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate nel § 18, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) la SOCIETÀ si attenga scrupolosamente alle indicazioni fornite da organismi internazionali preposti al contrasto del terrorismo (OFAC);
- b) sia prevista una istruttoria collegiale tra le funzioni interessate alle operazioni e il legale.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile del procedimento può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che di occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) l'ODV definisce quali informazioni deve ricevere dal responsabile della funzione, secondo cadenze concordate con quest'ultimo.

Fatto salvo quanto già individuato, , la procedura prevede che:

per le operazioni a rischio di carattere significativo, che comportano l'impiego di risorse finanziarie, le procedure prevedono che:

- a) siano previste modalità efficienti e costantemente aggiornate per prevenire i profili di rischio, siano definite specifiche attività di risk assessment nelle operazioni con paesi considerati "a rischio"
- b) lo svolgimento delle attività a rischio avvenga in conformità alle cautele, alle regole individuate nel punto precedente;
- c) sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte (profilo giuridico, finanziario, storia, black list);
- d) sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione al proprio responsabile e all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- e) siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti che non rispettano le leggi nazionali e internazionali applicabili;

PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Reati contro la personalità individuale

(art. 25-quinquies del DECRETO)

21. La tipologia dei reati contro la personalità individuale.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinqies del DECRETO.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persone al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa ⁶⁴.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.): la fattispecie punisce chiunque induce alla prostituzione una persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.): la fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): la fattispecie punisce chiunque ponga in essere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quaterc.p. con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di anni diciotto

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.): la fattispecie punisce chiunque commette tratta di persona ridotta a mantenuta in schiavitù o servitù ovvero, al fine di porre in essere il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la induce mediante l'inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione

_

⁶⁴ Aggravante inserita con la legge 2 luglio 2010, n. 108 che ha inserito l'art. 602-ter cod. pen.

di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona su cui essa esercita autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi nel suo interno. Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persone al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa ⁶⁵.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal reato di tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in schiavitù o in servitù.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persone al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa ⁶⁶.

22. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che implicano rischi di istaurare rapporti con controparti che si ha motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli articolo 25-quinquies del DECRETO:

22.1 Forniture di beni o servizi

22.2 Gestione di supporti informatici e telematici

22.3 Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

23. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate dal paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;

23.1 Procedure di controllo specifiche

_

⁶⁵ Vedasi nota al punto precedente

⁶⁶ Vedasi nota al punto 69

Per le operazioni a rischio di carattere significativo che comportano l'impiego di risorse finanziarie, le procedure prevedono che:

- a) siano previste modalità efficienti e costantemente aggiornate per prevenire i profili di rischio, siano definite specifiche attività di risk assessment nelle operazioni con paesi considerati "a rischio"
- b) lo svolgimento delle attività a rischio avvenga in conformità alle cautele, alle regole individuate nel punto precedente;
- c) sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte (profilo giuridico, finanziario, storia, black list) e sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione al proprio responsabile e all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- d) siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti che non rispettano le leggi nazionali e internazionali applicabili;

PARTE SPECIALE REATI DI CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ART. 648 TER C.P.

Reati di crimine organizzato transnazionale ⁶⁷ e reati in materia di ricettazione, riciclaggio e art. 648 ter c.p.

(art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146 – art. 25 octies del DECRETO)

24. La tipologia dei reati di crimine organizzato transnazionale e reati in materia di ricettazione e riciclaggio.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 e dall'art. 25-octies del DECRETO.

Associazione per delinquere nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416 c.p.):la fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p.⁶⁸, subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti⁶⁹.

Associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416-bis c.p.): l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973): l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

⁶⁷ Per reato transazionale (art. 3 L. 16 marzo 2006, n 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato:

⁻ commesso in uno o più stati;

⁻ ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato;

⁻ ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato

⁻ commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.

⁶⁸Art. 416, 1° comma, c.p.: «Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni».

⁶⁹Caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'*affectio societatis*, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990): l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Ricettazione (art. 648 c.p.):la fattispecie penale richiamata sanziona la condotta di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da altro delitto, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.

Riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-bis c.p.):tale reato consiste nel fatto di chiunque «fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-ter c.p.): è il reato commesso da «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto».

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Traffico di migranti nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998): l'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi «in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero». La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi «compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente».

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *«al fine di trarre profitto anche indiretto"*»

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se: «il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate «se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico».

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 377-bis c.p.):la norma sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 378 c.p.): l'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

25. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- a) implicano rischi di porre in essere condotte idonee a integrare, anche quale concorrente o con funzioni di agevolazione mediante la prestazione di servizi, i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, ovvero finalizzata al contrabbando in tabacco ovvero al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) comportano rischi di coinvolgimento della SOCIETÀ in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altri utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita;
- c) implicano rischi di porre in essere condotte di intralcio alla giustizia;
- d) implicano rischi di porre in essere condotte idonee ad agevolare fenomeni di immigrazione clandestina.

sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146 e all'art. 25-octies del DECRETO:

- 25.1 Operazioni effettuate frequentemente da controparti in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati
- 25.2 Operazioni effettuate da terzi in nome o per conto di una controparte senza plausibili giustificazioni
- 25.3 Richiesta di operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete
- 25.4 Operazioni con controparti operanti in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze
- 25.5 Operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal cliente ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela
- 25.6 Ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni
- 25.7 Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme da un paese all'altro, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica della controparte

25.8 Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari, qualora gli stessi risultino in possesso della controparte da breve tempo e ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della controparte o dall'attività svolta

25.9 Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.

26. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

26.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

26.1.1 Processo di gestione delle transazioni finanziarie

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione delle transazioni finanziarie", sono stabilite le seguenti previsioni:

- Operatori finanziari: la procedura prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari selezionati dal Group Treasury. Normativa antiriciclaggio: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie⁷⁰;
- Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - b) tutti i pagamenti devono essere effettuati in forma elettronica, eventuali limitate eccezioni devono essere approvate dal Presidente del CdA;
 - c) i riferimenti bancari di clienti, fornitori, personale sono conservati in appositi data base con accesso limitato e ogni loro variazione deve essere autorizzata;

⁷⁰ Lo *standard* non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

- d) i pagamenti devono essere giustificati e corrispondere al servizio reso;
- e) vige il principio di separazione delle funzioni tra chi predispone il pagamento, chi lo esegue e chi ne mantiene l'archiviazione;
- f) le regole autorizzative interne per le operazioni finanziarie sono portate a conoscenza degli istituti finanziari e formalmente da questi accettate.

Inoltre, per le operazioni, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- a) modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della Società e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del Decreto;
- b) l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- c) la rilevazione e la immediata segnalazione al proprio responsabile e all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- d) che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti che non rispettano tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili.

PARTE SPECIALE ABUSI DI MERCATO

Abusi di mercato

(art 25-sexies del DECRETO)

27. La tipologia dei reati di abusi di mercato.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-sexies del DECRETO.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF): la fattispecie punisce chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF): l'illecito amministrativo punisce chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF): la fattispecie punisce chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifizi, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Manipolazione del mercato (art. 187- ter TUF): l'illecito amministrativo punisce chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifizi o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artifizio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettere a) e b) del TUF;
- b) di svolgimento dei rapporti con le Autorità di vigilanza o controllo, italiane, sovranazionali o straniere;

- c) di gestione dei rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, i giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa;
- d) di redazione dei documenti informativi, prospetti e dei comunicati concernenti la SOCIETÀ destinati al pubblico per legge o per decisione della società;
- e) di comunicazione al pubblico dei documenti o prospetti informativi, dei comunicati concernenti la SOCIETÀ, nonché ogni informazione privilegiata ai sensi dell'articolo 181 del TUF;
- f) di ogni altra area di attività e di ogni altra procedura della SOCIETÀ, che siano collegate alla nascita, alla formazione e alla comunicazione, interna o esterna, di informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF.

sono individuate le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'articolo 25-sexies del DECRETO:

- 29.1 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto azioni proprie della Società, delle società controllate o delle società controllanti, se incluse tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettera a) del TUF
- 29.2 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto altri strumenti finanziari di cui all'articolo 180 lettera a) del TUF emessi dalla Società, da società controllanti, controllate, collegate, partecipate
- 29.3 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera precedente, il cui valore sia collegato a tali strumenti finanziari (c.d. derivati)
- 29.4 Acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 180, lettere a) e b) del TUF, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea
- 29.5 Redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, destinati alle Autorità di Vigilanza e Controllo oppure agli investitori, analisti finanziari, giornalisti, altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa o al pubblico in generale
- 29.6 Organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con le Autorità di Vigilanza o Controllo, con esponenti dell'Amministrazione

dello Stato, oppure con investitori, analisti finanziari, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa

29.7 Comunicazione a terzi e al mercato di informazioni concernenti la Società, non ancora comunicate al pubblico e destinate alla diffusione, per legge o per decisione della Società

29.8 Operazioni inerenti a processi di gestione delle informazioni privilegiate.

30. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nei paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25-septies del DECRETO)

31. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del DECRETO.

*Omicidio colposo (art. 589 c.p.):*la fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2. la perdita di un senso;
 - 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

32. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

32.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.

32.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

32.3 Sistema di deleghe di funzioni

L'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

32.4 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

32.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

32.6 Attività di sorveglianza sanitaria

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori

32.7 Attività di informazione

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

32.8 Attività di formazione

Consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli

32.9 Rapporti con i fornitori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

32.10Rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori nel coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

32.11 Gestione degli asset aziendali

Si tratta dell'attività di gestione degli *asset* che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

32.12 Attività di monitoraggio

Si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati e indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

32.13 Doveri dei LAVORATORI

Si tratta della definizione dei principali doveri dei LAVORATORI in tema di salute e sicurezza sul lavoro in merito allo specifico ruolo svolto in azienda.

32.14 Audit

Si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (*audit*, ispezioni, ecc.) per verificare:

- a) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
- b) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
- c) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
- d) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- e) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- f) l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- g) l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

33. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazione fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, prevede:

con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 ed ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

PARTE SPECIALE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA)

Reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

(art. 25-novies, ma in realtà decise, del DECRETO)

34. La tipologia del reato nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell' art. 25-novies (ma in realtà decies) del DECRETO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi, a non rendere dichiarazioni od in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto peculiare di questa fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

35. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui si tratta nella gestione dei rapporti con terze parti coinvolte in procedimento penale e riguarda sia i settori commerciali che di vendita che le funzioni centrali della Società.

36. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
 - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

36.1 Procedure di controllo specifiche

36.1.1 Gestione collaborazioni esterne

Procedure

Le Procedure aziendali con riferimento agli incarichi affidati a consulenti esterni richiedono che:

- a) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- b) la richiesta di conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità;

c) l'autorizzazione all'incarico sia accordata nel rispetto dei poteri autorizzativi definiti da specifica procedura;

36.1.2 Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità, omaggi ed altri contributi a titolo gratuito

La procedura, dopo aver descritto cosa si intende per sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito, prevede:

- a) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare alla società vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti
- b) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretto o indiretta di business
- c) che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità
- d) che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario
- e) che nessun contributo può essere pagato su conti privati
- f) una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni e assicurare un opportuno trattamento fiscale
- g) regole aggiuntive e specifiche sono previste per:
 - omaggi ed ospitalità:
 - o l'offerta o l'accettazione di omaggi ed ospitalità non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza;
 - o particolare attenzione deve essere posta nell'offrire regali ed ospitalità a rappresentanti della pubblica amministrazione con riguardo a congruità, trasparenza e frequenza
 - donazioni e altri contributi: non possono essere erogati per scopi religiosi, politici o a singoli individui;
 - *sponsorizzazioni:* devono essere disciplinate da un accordo scritto che garantisca congrui ritorni al business aziendale.

36.1.3 Metodi di pagamento

Le procedure disciplinano:

- a) Le modalità operative e di controllo dei metodi di pagamento consentiti con l'indicazione che i pagamenti per contante non sono consentiti salve limitate eccezioni espressamente disciplinate
- b) le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni delle firme dei pagamenti con l'espressa indicazione che questi devono essere in numero limitato

36.1.4 Segnalazioni di violazioni al codice etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La procedura deve essere implementata prevedendo che i dipendenti, fermo il rispetto del segreto istruttorio (di cui all'art 329 del codice di procedura penale), devono, senza indugio, informare direttamente l'Organismo di Vigilanza della Società:

- a) dell'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, per ragioni connesse alla loro attività a favore della Società;
- b) nell'eventualità in cui in relazione ad eventuale procedimento penale, come sopra indicato, ricevano violenza, minacce od offerte di danaro o di altra utilità da parte di superiori, colleghi o terzi, al fine di non rendere dichiarazioni ovvero dal renderle false, con l'espressa avvertenza che, a fronte di corrette segnalazioni, non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione.

PARTE SPECIALE DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (REATI INFORMATICI)

Reati Informatici

(art. 24-bis, ma in realtà decies, del DECRETO)

37. La tipologia dei reati informatici.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-bis del DECRETO

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis cod. pen)

L'articolo di cui si tratta dispone che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, sia in atti pubblici che privati, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico.

Per completezza si segnala che si ha falsità:

- ideologica quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto;
- materiale quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o di chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter cod. pen.)

Il reato si realizza soltanto con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto e non richiede un vero e proprio danneggiamento di dati, in quanto l'art.615-ter cod. pen. é posto a tutela del "domicilio" informatico.

Il reato si realizza anche nel caso in cui chi si introduce abusivamente non effettua una sottrazione materiale dei files, limitandosi ad esempio a fare una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure limitandosi a leggere un documento (accesso abusivo di sola lettura).

Il reato inoltre si concretizza anche nel caso in cui un soggetto dopo essere entrato legittimamente in un sistema protetto di proprietà di terzi vi si trattenga contro la volontà del titolare del sistema ovvero utilizzi il sistema per finalità diverse per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.(Art. 615-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecaread altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 615-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni;
- rivela, parzialmente o integralmente, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purchè le stesse siano potenzialmente idonee.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorate, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Conseguentemente ricorre questa fattispecie di reato anche quando le informazioni,i dati o i programmi appartengano ad un soggetto privato ma sono destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte sopra viste di cui all'art. 635-bis cod. pen. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto e disciplinato dall'art. 635-bis cod. pen., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento

Frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale (art. 640-ter, 3°comma cod. pen.)

Il reato si realizza mediante alterazione di un sistema informatico, o intervenendo senza diritto sui dati in esso contenuti, procurando un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale. Dove l'"identità digitale" è l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto, sotto un processo di identificazione; processo che, ex art. 1, lett. u-ter del DLgs. 82/2005, consiste nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie, anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati

Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, D. Lgs. 231/2007).

Il reato si realizza ad esempio attraverso l'effettuazione di una transazione sulla rete internet, previa immissione dei dati di una valida carta di credito, acquisiti fraudolentemente tramite il sistema telematico.

38. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

38.1 Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica, o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta. Il processo viene svolto sia sui sistemi interni, sia, in alcuni casi, sui sistemi dei clienti ottenuti in gestione.

38.2 Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

38.3 Gestione e protezione della postazione di lavoro

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, etc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, etc.).

38.4 Accessi da e verso l'esterno

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (i.e. Internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

38.5 Gestione e protezione delle reti

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

38.6 Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

38.7 Sicurezza fisica

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica dell'accesso alla sala CED e alle sale tecniche.

38.8 Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta dell'attività di progettazione, realizzazione, installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per i clienti ed erogazione della relativa manutenzione ed assistenza. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura del cliente. Rientrano in questa categoria anche la rivendita di apparecchiature, dispositivi o programmi realizzati, in tutto o in parte, da un soggetto terzo.

38.9 Gestione e/o manutenzione per conto di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta dell'attività digestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per i clienti. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura del cliente.

38.10 Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta di attività orientate alla propria infrastruttura informatica e telematica. Consistono nella gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici propri. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura di un soggetto terzo (fornitore esterno).

39. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ, in assenza di specifiche LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA si basa sulle "best practice" internazionali in tema di gestione e sicurezza delle informazioni, sul dibattito sviluppato in dottrina e tra gli operatori della materia, e prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
 - procedura generale per i reati informatici;
 - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

39.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

39.1.1 Politiche di sicurezza.

Procedura: sono formalizzate le procedure in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di business, la normativa e gli aspetti regolatori. Le procedure chiariscono gli obiettivi, i processi ed i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica.

39.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

Procedura: è adottata e attuata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

39.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.

Procedura: è adottata e attuata una procedura che definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

39.1.4 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.

Procedura: sono adottate e attuate una serie di procedure che assicurano la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi. In particolare, tali procedure disciplinano:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h) la verifica dei requisiti di sicurezza, in ordine alle caratteristiche di confidenzialità, integrità, accessibilità e autenticità, per ciascuna applicazione prima di essere sviluppata o acquisita

i) il test e l'approvazione di tutte le applicazioni prima di essere messe in produzione o applicate h) la gestione di dispositivi rimovibili;

Clausole contrattuali: la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi nei rapporti con i clienti è garantita attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che definiscono le regole operative.

39.1.6 Controllo degli accessi

Procedure: sono adottate e attuate specifiche procedure che disciplinano gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, tali procedure prevedono:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso:
- f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i) la custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati.

39.1.7 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Procedure: sono adottate e attuate specifiche procedure che definiscono le modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tali procedure prevedono:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi:
- b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della "root cause";
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d) l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- h) la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi "workaround" e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

39.1.8 Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

Procedura: sono adottate e attuate procedure che definiscono:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;

PARTE SPECIALE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies, del DECRETO)

40 La tipologia dei reati in materia del diritto d'autore.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-novies del DECRETO

La normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633) protegge in via generale:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 171, primo comma, lettera abis) L.633

Il reato si realizza quando, senza averne diritto, si mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

Il reato può essere commesso da chiunque.

L'interesse giuridico tutelato è il pieno godimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare.

Art. 171, terzo comma L. 633

Il reato si realizza quando la fattispecie di cui al punto precedente riguarda una opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, quando ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'interesse giuridico tutelato è l'onore e la reputazione del titolare del diritto d'autore.

Art. 171-bis L. 633

Il reato (1° comma) si realizza quando, al fine di trarne profitto chiunque :

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- ovvero, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- ovvero, pone in essere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.,

Il reato (2° comma) si realizza, inoltre, quando, al fine di trarne profitto:

- su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione dei diritti del costitutore della banca dati (intendendosi per costitutore di una banca di dati chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro):
- ovvero, si esegue l'estrazione (intendendosi per estrazione il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) o il reimpiego (intendendosi per

reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della banca dati in violazione dei diritti dell'istitutore della banca dati;

- ovvero, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati

Art. 171-ter L.633

Il reato si realizza quando per un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed a fini di lucro chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle due lettere precedenti;
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure di protezione tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di protezione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni

possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione).

Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

Art. 171-septies

Il reato si realizza quando:

- i produttori o gli importatori di supporti informatici, non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano entro il termine di trenta giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, alla SIAE stessa i dati necessari alla univoca individuazione dei supporti;
- vengono rese false attestazioni sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (e il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato).

Art. 171-octies

Il reato si realizza quando a fini fraudolenti si produce, si pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti a decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso limitato. Intendendosi per queste tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tali da essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati da chi effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per avere l'accesso.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato

41. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-novies del DECRETO quelle relative a:

41.1 Installazione di software

Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Società

41.2 Acquisto di servizi di sviluppo software

Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per i clienti svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

41.3 Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta dell'attività di progettazione, realizzazione, installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per i clienti ed erogazione della relativa manutenzione ed assistenza. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura del cliente. Rientrano in questa categoria anche la rivendita di apparecchiature, dispositivi o programmi realizzati, in tutto o in parte, da un soggetto terzo.

42. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società in assenza di specifiche LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA si basa sulle "best practice" internazionali in tema di controllo interno, sul dibattito sviluppato in dottrina e tra gli operatori della materia, e prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio;
 - procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

42.1 Procedure di controllo specifiche

42.1.1 Installazione di software

Procedura: sono formalizzate le procedure per la gestione del processo di installazione del software sulle apparecchiature informatiche dei dipendenti della Società che prevedono:

- la responsabilità della gestione dei software utilizzati;
- la possibilità si scaricare autonomamente soli i software disponibili sull' "IT self service portal";
- la gestione del processo di installazione in capo ad un'unica funzione centrale, che detiene i diritti di amministratore delle macchine;
- il divieto espresso per i dipendenti di installare software non autorizzato; i software non presenti nella lista di quelli consentiti possono essere utilizzati solo previa autorizzazione scritta.

Internal Control: periodicamente, attraverso la rete aziendale viene effettuata una attività di verifica del software installato su tutte le macchine che consente di identificare eventuali installazioni non autorizzate.

42.1.2 Acquisto di servizi di sviluppo software

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento di servizi che prevede:
 - a) i principi che regolano il processo
 - b) la struttura organizzativa
 - c) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti
 - d) la conservazione della documentazione in appositi archivi
 - e) i principi etici di condotta
- Clausole contrattuali: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- Selezione della controparte:
 - a) è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti che non rispettano tutte le le leggi nazionali e internazionali applicabili.
 - b) prima di rivolgersi ad un fornitore è svolta una analisi sulle sue referenze, che viene conservata in un file insieme alle altre informazioni necessarie.

42.1.3 Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

Procedura: sono adottate e attuate procedure che definiscono:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni; la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Delitti contro l'industria ed il commercio

(art. 25-bis.1, del DECRETO)

43. La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-bis.1 del DECRETO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 cod. pen.)

Il reato si realizza con:

- violenza sulle cose; intendendosi per violenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni affinché la cosa venga danneggiata (cioè ridotta in cattivo stato e non più utilizzabile per il fine cui è preposta), trasformata (e cioè modificata nella sua componente fisica, limitandone e trasformandone la funzione rendendola non più riconoscibile con quella originale) o mutata la destinazione (cioè ne viene modificata la destinazione lasciando inalterata la sua struttura)

0

- mezzi fraudolenti; intendendosi per mezzi fraudolenti gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno;

al fine di (dolo specifico):

- impedire, anche temporaneamente, l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè mettere ostacoli che rendono impossibile od eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività
- turbare l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè disturbare la normale attività, per ostacolarne la normale prosecuzione.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse privato a non essere impediti od ostacolati nell'esercizio della attività industriale o commerciale ed il reato è punito a querela della parte offesa.

La norma, per sua stessa disposizione, trova applicazione nel caso in cui non ricorrano gli estremi di un reato più grave.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis cod. pen.)

Il reato si realizza quando la condotta illecita:

- è posta in essere (dal soggetto che compie il reato) nell'ambito dell'esercizio di una attività (elemento soggettivo) commerciale (cioè attività diretta allo scambio ed alla circolazione di beni e /o sevizi), industriale (cioè attività in forma d'impresa diretta alla produzione di beni e/o servizi) o, comunque, produttiva (cioè attività diretta alla creazione di beni);
- consiste (elemento oggettivo) nel porre in essere atti di concorrenza (di per sé lecita, anzi, costituzionalmente tutelata con l'art. 41 della Costituzione e con numerose leggi) con violenza (cioè con coazioni di tipo fisico, attraverso la quale un soggetto induce un'altra persona a compiere atti contrari al suo volere) o minaccia (cioè atto intimidatorio, che provoca in chi lo riceve turbamento, spavento e paura affinché ponga in essere un diverso comportamento). Vittima della violenza o della minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti, collaboratori o clienti.

L'interesse giuridico tutelato consiste:

- in primo luogo nel buon funzionamento del sistema economico e ciò perché più che reprimere forme di concorrenza sleale si vuole impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza e dominio;
- in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La norma di cui si tratta è stata introdotta nell'ordinamento con la Legge 646 del 1982 (così detta Legge Rognoni-La Torre) con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminali (anche se la previsione non è limitata agli appartenenti alle organizzazioni criminali)

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 cod. pen.)

Il reato si realizza (elemento oggettivo):

- ponendo in vendita (e cioè offrendo la cosa in vendita, pubblicamente o meno, al dettaglio o al minuto);
- mettendo altrimenti in circolazione (cioè facendo comunque uscire dalla sfera di disponibilità dell'agente)

sui mercati nazionali od esteri prodotti industriali con:

- nomi
- marchi
- segni distintivi

contraffatti od alterati (per contraffazione ed alterazione V. quanto già indicato a commento dell'art. 473 cod. pen.), cagionando un nocumento non alla singola industria ma all'economia nazionale

L'interesse giuridico tutelato è l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale.

Si tratta di un evento la cui realizzabilità risulta difficilmente immaginabile anche in presenza di episodi reiterati e diffusi di vendite di prodotti con segni contraffatti od alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cod. pen.)

Il reato si realizza:

- consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra e cioè una cosa mobile completamente diversa per genere o specie rispetto a quella pattuita;
- consegnando una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'origine o la provenienza indicano il luogo di produzione o fabbricazione; ricorre la diversa qualità quando si tratta di una cosa dello stesso genere o della specie di quella pattuita, ma diversa per valore economico o per utilizzabilità.

Il reato può essere commesso da chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico ed è richiesta la consapevolezza di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita (dolo generico) indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è il leale esercizio dell'attività commerciale o, in altre parole, la correttezza negli scambi commerciali.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cod. pen.)

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta

Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 cod. pen.)

Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (quale ad esempio la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- in primo luogo la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter cod. pen.)

Il reato (introdotto con l'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99) si realizza fabbricando oppure adoperando industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato.

E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà industriale abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi il proprio diritto di esclusiva, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato si realizza, altresì quando, al fine di trarne profitto:

- si introduce nel territorio dello Stato;
- si detiene per la vendita;
- si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori
- o si mette comunque in circolazione i beni suddetti

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non integra le fattispecie di cui agli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, già esaminati e trattati in altra parte.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater cod. pen.)

Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

44. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del DECRETO quelle relative a:

44.1 Definizione delle politiche commerciali

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, che include la definizione delle offerte commerciali in funzione delle caratteristiche di clienti e progetti.

44.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

Si tratta dell'attività di acquisto di prodotti finiti destinati alla vendita nell'ambito di specifici progetti.

45. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società in assenza di specifiche LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA si basa sulle "best practice" internazionali in tema di controllo interno, sul dibattito sviluppato in dottrina e tra gli operatori della materia, e prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio.

PARTE SPECIALE
REATI AMBIENTALI

Reati Ambientali

(art. 25 undecies del Decreto)

46. La tipologia dei reati Ambientali

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25 undecies del DECRETO

Reati previsti dal codice penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. (art. 733-bis c.p.) Tali fattispecie di reato si realizzano attraverso:

- l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TU Ambientale)

Violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue (art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi quando:

- vengono effettuati scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose previste negli allegati del TU Ambientale senza la prescritta autorizzazione;
- vengono effettuati o mantenuti detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata;
- si effettuano scarichi di acque reflue industriali nel suolo e sul sottosuolo in violazione degli artt. 103 e 104 del TU Ambientale.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi quando:

- si effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non, in mancanza di prescritta autorizzazione;
- si miscelino rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora a seguito dell'inquinamento del suolo o del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non si provveda alla bonifica in conformità del progetto approvato dalla autorità competente.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, secondo periodo TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora nella certificazione di analisi dei rifiuti vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora venga costituita una abusiva organizzazione finalizzata a ricevere, trasportare, esportare, gestire rifiuti traendone un ingiusto profitto.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7 e 8 TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora il certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Violazioni concernenti l'esercizio di attività pericolose.(art. 279 comma 5, TU Ambientale)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora si continui l'esercizio di un impianto nonostante vengano violati i valori limite di emissione, determinando al contempo il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Reati previsti dalla L. n. 150/1992 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia delle convenzioni sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione I Reati non sono rilevanti in considerazione dell'attività svolta

Violazioni relative alla tutela penale dell'ozono (Art. 3 Legge n. 549/1993)

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale fattispecie di reato può realizzarsi qualora si producano o si utilizzino in un impianto sostanze nocive per l'ozono vietate dalla normativa comunitaria.

Il reato non è rilevante in considerazione dell'attività svolta

Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9 D.Lgs. n. 202/2007) Inquinamento doloso provocato da navi.(Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007)

I reato non sono rilevanti in considerazione dell'attività svolta

47. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quale attività ritenuta sensibile ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto:

47.1 Smaltiment: i) di apparecchiature elettroniche obsoleti (monitor, pc, cellulari, stampanti, fotocopiatrici, etc.; ii) di rifiuti speciali, consistenti in inchiostri/toner delle fotocopiatrici e delle stampanti.

Si tratta delle attività con cui viene affidato ad un fornitore lo smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete o il servizio di sostituzione e smaltimento di toner esauriti.

48. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società in assenza di specifiche LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA si basa sulle "best practice" internazionali in tema di controllo interno, sul dibattito sviluppato in dottrina e tra gli operatori della materia, e prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - 1. procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio.

PARTE SPECIALE REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25 duodecies del Decreto)

49. La tipologia del Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 duodecies del DECRETO

Sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"(art. 2, comma 1 D. Lgs. 109/2012 in attuazione della direttiva 2009/52/CE)

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o questo sia stato revocato o annullato, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora vengano impiegati, al fine di ottenere un risparmio economico, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvalesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

50. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quale attività ritenuta sensibili ai sensi dell'art. 25 duodecies del Decreto:

- a) Selezione e assunzione di dipendenti (sia attraverso processo di selezione interna che esterna)
- b) Monitoraggio del rapporto contrattuale (verifica della permanenza dei requisiti.)

51. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ in assenza di specifiche LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA si basa sulle "best practice" internazionali in tema di controllo interno, sul dibattito sviluppato in dottrina e tra gli operatori della materia, e prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

• procedure di carattere generale, individuate nel paragrafo 8 e ulteriormente integrate nel paragrafo 11.1, valide per tutte le attività di rischio.